

ECCO IL DECRETO “RILANCIO”

IRAP. È una delle novità più interessanti: l’art. 27, infatti, in modo molto semplice non si limita a rinviare, ma cancella il versamento del saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto 2020 per tutti i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno avuto ricavi non superiori ai 250 milioni di euro.

FONDO PERDUTO. Sembrano essere confermati gli articoli che riguardano l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto. Il primo, quello previsto dall’art. 28, che non concorre alla formazione delle basi imponibili relative alle imposte sui redditi ed all’irap, dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita i.v.a. (quindi anche ad artigiani e commercianti, beneficiari del bonus di 600 euro come previsto dall’art. 28 del decreto Cura Italia), la cui attività non sia cessata alla data del 31 marzo 2020 e che abbiano avuto ricavi/compensi nell’anno 2019 (per i soggetti solari) non superiori a 5 milioni di euro. Il contributo dovrebbe essere riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il rispetto quest’ultima condizione non è richiesto ai soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019, o a coloro aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse chiuse prima del *lockdown* nazionale.

Sembra che a questa misura non possano accedere i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 e 44 del Decreto Cura Italia (ad esempio, liberi professionisti titolari di partita iva, co.co.co., lavoratori dello spettacolo, liberi professionisti iscritti alle casse private, ecc).

Il contributo – che comunque sarà riconosciuto per un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche ovvero ad € 2.000 per gli altri soggetti – dovrebbe essere determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una percentuale variabile in base al valore dei ricavi o compensi dell’anno 2019 (sempre per i soggetti solari).

In particolare, se il valore dei ricavi o compensi 2019 dovesse essere:

- inferiore a 400.000 euro, la percentuale sarà pari al 20%;
- compreso tra 400.000 e 1.000.000 di euro, la percentuale sarà pari al 15%;
- compreso tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, la percentuale sarà pari al 10%

Esempio: un’impresa che ha conseguito nel 2019 ricavi inferiori a 400.000 euro, che nel mese di aprile 2020 ha conseguito ricavi per 5.000 euro, quando invece nello stesso mese di aprile 2019 aveva conseguito ricavi per 35.000 euro, avrebbe diritto a percepire un contributo, pari a 6.000 euro, calcolato come segue:

- Differenza tra I ricavi di aprile 2020 ed aprile 2019: € 35.000 - € 5.000 = € 30.000
- % applicabile nel caso di specie: 20% in quanto ricavi 2019 < € 400.000
- Calcolo del contributo spettante: € 30.000 x 20% = € 6.000

Facendo un altro esempio, un lavoratore autonomo (es. artigiano), che ha conseguito nel 2019 ricavi inferiori ad 400.000 euro, che nel mese di aprile 2020 ha conseguito ricavi pari a zero, quando invece nel medesimo mese di aprile 2019 aveva conseguito ricavi per € 4.000, avrebbe diritto a percepire un contributo, pari ad € 1.000, calcolato come segue:

- Differenza tra i ricavi di aprile 2020 ed aprile 2019: € 4.000 - € 0 = € 4.000
- % applicabile nel caso di specie: 20% in quanto ricavi 2019 < € 400.000
- Calcolo del contributo spettante: € 4.000 x 20% = € 800

Visto che il contributo calcolato è inferiore al valore minimo, trattandosi di persona fisica, dovrebbe essere comunque erogato un contributo di € 1.000

Secondo le attuali informazioni, per accedere al contributo, gli aventi diritto dovranno presentare entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura, esclusivamente in via telematica, con modalità da stabilirsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario, un'istanza contenente:

- l'indicazione della sussistenza dei sopra elencati requisiti;
- l'autocertificazione della regolarità antimafia.

Successivamente all'erogazione del contributo l'Agenzia delle Entrate comunicherà alla Guardia di Finanza i dati pervenuti, che verranno poi confrontati con quelli in possesso del Ministero dell'Interno e che per tutti i casi di ottenimento del contributo, che risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato il reato penale dell'indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. Qualora dalle verifiche dell'Agenzia delle Entrate dovesse poi emergere la non veridicità dei dati contenuti nella richiesta, l'importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi e troveranno anche applicazione le disposizioni penali previste in caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia (in tal caso è previsto il carcere da 2 a 6 anni).

Per quanto riguarda le **Indennità di € 600 (art. 89)**, il Decreto Rilancio prevederebbe:

- che ai liberi professionisti titolari di partita i.v.a. ed ai co.co.co, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 27 del decreto Cura Italia, sarà riconosciuta in automatico la stessa indennità di € 600 anche per il mese di aprile;
- che ai liberi professionisti, titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto a quello del 2019, sarà riconosciuta per il mese di maggio un'indennità di € 1000. In questo caso non varrà automatismo, ma dovrà essere fatta apposita comunicazione all'INPS;
- che ai co.co.co, iscritti alla gestione separate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto rilancio, sarà riconosciuta per il mese di maggio un'indennità di € 1.000;
- che ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (es. artigiani e commercianti), già beneficiari nel mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 28 del Decreto Cura Italia, sarà riconosciuta anche per il mese di aprile la medesima Indennità di € 600, in modo automatico;
- che ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro di cui all'art. 29 del Decreto Cura Italia, sarà erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020, sempre in modo automatico;
- che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, sarà riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1000;
- che ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del Decreto Cura Italia, pari a 600 euro, sarà erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;
- indennità specifiche, al verificarsi di requisiti particolari, a favore di lavoratori in somministrazione, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

Pare inoltre che sarà istituita una norma di decadenza (15 gg.) sulla possibilità di richiedere l'indennità riconosciuta dal Decreto Cura Italia, con riferimento al mese di marzo 2020.

IRAP. È una delle novità più interessanti: l'art. 27, infatti, in modo molto semplice non si limita a rinviare, ma cancella il versamento del saldo Irap 2019 e la prima rata dell'acconto 2020 per tutti i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente, hanno avuto ricavi non superiori ai 250 milioni di euro.

AGEVOLAZIONE AFFITTI. L'art. 31, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (limite che non vale per le strutture alberghiere), prevede un credito d'imposta del 60% per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Viene, quindi, superato il vincolo dell'accatastamento dell'immobile (che nel decreto Cura Italia era riservato ai cosiddetti C1, tipicamente i negozi). Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. La misura fa riferimento ai canoni pagati in marzo, aprile e maggio, a condizione che, nei mesi di riferimento, il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, anziché utilizzare direttamente quest'ultimo, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è poi utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI. Con lo stanziamento di 15 miliardi le imprese che hanno esaurito le prime 9 settimane di ammortizzatori potranno beneficiare di ulteriori 5 settimane per arrivare ad agosto a cui potranno aggiungersi ulteriori 4 settimane di copertura fino a ottobre 2020.

Il provvedimento spezza quindi le 9 settimane in due blocchi: una prima tranche di 5, poi una seconda di 4 per ottenere la quale sarà necessaria una nuova domanda. Per velocizzare i pagamenti, soprattutto per la Cassa in Deroga (quella relativa alle imprese con meno di 5 dipendenti, ad esempio) è previsto che l'Inps anticipi il 40% prima del completamento dell'iter burocratico. Relativamente al fondo FSBA per l'artigianato, a seguito dell'uscita del cosiddetto Decreto Rilancio e ferma restando la prevista proroga al 31 maggio, attivabile con le modalità già note, il periodo di sospensione COVID 19 è previsto che venga portato a 14 settimane: 70 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana oppure 84 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni a settimana.

CONTRATTI a TERMINE. È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche senza le causali previste dal Decreto Dignità.

RINVIO PAGAMENTI FISCALI. L'art. 131 rinvia dal 30 giugno al 16 settembre il versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati, delle ritenute per le addizionali comunali e regionali, dell'iva, dei contributi previdenziali ed assistenziali e per le assicurazioni obbligatorie, già sospesi per aprile e maggio.

L'agevolazione spetta, come nel precedente decreto, agli esercenti di attività d'impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo ed

aprile 2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019. Nel caso il fatturato 2019 sia stato superiore a 50 milioni, il calo, nello stesso periodo, deve essere stato di almeno il 50%.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione il 26 settembre, oppure in quattro rate mensili senza interessi e sanzioni.

Lo stesso articolo elimina definitivamente le clausole di salvaguardia legate all'iva: vengono, cioè, cancellati gli aumenti automatici dell'iva che sarebbero scattati il 1° gennaio 2021. Allo stesso modo viene eliminato l'aumento automatico delle accise sui carburanti, anche questo previsto per il 1° gennaio 2021.

CREDITO IMPOSTA DPI. All'art. 130 troviamo il credito d'imposta del 60% (sino ad un massimo per impresa di 60.000 euro) per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l'acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione; l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Per le mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3 l'iva scende al 5%.

PAGAMENTO AVVISI BONARI. Per i pagamenti in scadenza dalla data di pubblicazione del decreto e il 31 maggio, il termine per il pagamento dei versamenti degli avvisi bonari slitta al 16 settembre

ACCERTAMENTI FISCALI. Tregua fiscale sino al 1° settembre: è rinviata a questa data la notifica di 22 milioni di cartelle esattoriali, mentre slitta al 2021 l'invio di circa 8,5 milioni di atti di accertamento.

ECOBONUS AL 110%. L'art. 128, uno dei più corposi (che merita, quindi, un ampio supplemento di indagine), potenzia le agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi di ristrutturazione finalizzata al risparmio energetico. In particolare, la norma porta al 110% la detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione di rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per tutti questi interventi agevolati verrebbe prevista anche la possibilità di optare per lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione, sconto peraltro cedibile anche alle banche, opzione che CNA richiede da tempo. In ogni caso, si accorciano i tempi per i rimborsi fiscali, che passano da 10 a 5 anni. Questo ecobonus maggiorato spetterà solo alle persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio (se si tratta di case indipendenti, è necessario che si tratti di prima casa del contribuente). Il nuovo bonus si applica innanzitutto agli interventi di coibentazione degli edifici aventi ad oggetto almeno il 25% della superficie esterna. Il tetto di detraibilità è di 60 mila euro per ogni appartamento (unità immobiliare). Questo valore scende a 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazioni con macchine ad alta efficienza. Tutti questi interventi dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi di prestazione energetica dell'edificio. Tra le spese agevolabili rientreranno anche i costi sostenuti per i professionisti, purché contestuali alle ristrutturazioni. Per accedere al maxibonus occorreranno non solo il pagamento delle fatture con bonifico parlante, ma anche l'asseverazione tecnica che certifichi la congruità dei costi sostenuti.

CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO POSTI DI LAVORO. L'art. 128 bis, per incentivare l'adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro, riconosce un ulteriore credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono compresi anche gli acquisti di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Questo credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione,

CONGEDI PARENTALI. I congedi parentali ed i bonus baby-sitter vengono rinnovati e raddoppiati. Il bonus baby-sitter, da richiedere all'Inps (il servizio CNA è erogato dalle sedi Epasa-Itaco), passa dai 600 euro di marzo ai 1.200 per chi ha figli sotto i 12 anni (anche oltre, se disabili). Il bonus può essere pagato – e questa è una novità – anche per pagare le rette dei centri estivi e dei servizi per l'infanzia per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni per i mesi da giugno a settembre. Il bonus non è però cumulabile con quello per gli asili nido. Il congedo parentale per i lavoratori genitori di bambini sotto i 12 anni (anche in questo caso il limite non vale in caso di figli disabili) arriva a 30 giorni richiedibili entro il 31 luglio con un'indennità pari al 50% della retribuzione. Confermati anche per maggio e giugno altri 12 giorni di permesso retribuito per i fruitori della legge 104.

BUONO MOBILITA'. È riconosciuto ai residenti dei comuni con più di 50.000 abitanti per l'acquisto di bicicletta, anche a pedalata assistita e veicoli elettrici acquistati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. Il buono sarà pari al 60% della spesa sostenuta, non superiore a 500 euro e richiedibile una seconda volta.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E LOTTERIA SCONTRINI. Viene prorogato al 1° gennaio il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme relative alla trasmissione telematica. Di fatto, ci sarà tempo sino al 1° gennaio per l'adeguamento. Prorogata alla stessa data anche l'entrata in vigore degli scontrini.

LAVORATORI DOMESTICI. Ai lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, al 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore alle 10 ore settimanali, per i mesi di aprile e maggio 2020 è concessa un'indennità di 500 euro per ciascuna mensilità.

REDDITO DI EMERGENZA. Per le famiglie in condizioni di necessità economica con un Isee inferiore ai 15.000 euro è riconosciuto un reddito straordinario minimo di 800 euro da dividersi in due quote. Le domande si presentano entro il 30 giugno.

TAX CREDIT TURISMO. L'art. 183 riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai *bed & breakfast*.

Il credito sia utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: sarà di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

La concessione dell'agevolazione è legata ad alcune condizioni: le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione e in una sola struttura, il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'intermediazione di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80% come sconto immediato sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

L'albergatore riscatterà lo sconto concesso con un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.